



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 6

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 2^a (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

7^a seduta: martedì 3 marzo 2020

Presidenza del presidente della 2^a Commissione OSTELLARI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1690) Deputati DORI ed altri. – Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera dei deputati

(1743) Licia RONZULLI. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(Discussione del disegno di legge n. 1690, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1743 e rinvio)

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 7, 9 |
| D'ANGELO (M5S), relatrice | 3 |
| MANTOVANI (M5S), relatrice | 7 |

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

I lavori hanno inizio alle ore 17,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1690) Deputati DORI ed altri. – Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera dei deputati

(1743) Licia RONZULLI. – Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(Discussione del disegno di legge n. 1690, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1743 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge nn. 1690.

In quanto connesso per materia, è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 1743.

Propongo che la discussione dei due disegni di legge prosegua congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Ha facoltà di parlare la relatrice per la 2^a Commissione, senatrice D'Angelo.

D'ANGELO, *relatrice*. Signor Presidente, i disegni di legge in titolo, assegnati in sede redigente alle Commissioni riunite 1^a e 2^a, recano ambedue misure per il contrasto del fenomeno del bullismo.

Il disegno di legge n. 1690, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 9 articoli. Con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia, segnalo in primo luogo l'articolo 1 della proposta di legge, il quale interviene sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione.

In particolare, la riforma – alla lettera *a*) – interviene sul primo comma dell'articolo 612-*bis* per aggiungere ai possibili eventi prodotti dalle condotte reiterate di minaccia o molestia – che attualmente possono cagionare «un perdurante e grave stato di ansia o di paura» oppure generano «un fondato timore per l'incolumità» della vittima, di un suo prossimo congiunto o del *partner*, oppure costringono la vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita» – anche la condizione di emarginazione della vittima. Intervenendo sul terzo comma dell'articolo 612-*bis*, con la lettera

b), il disegno di legge aggiunge, poi, all'attuale aggravante per fatto commesso in danno di minore, di donna in gravidanza e di disabile, ovvero con armi o da persona travisata, l'aggravante per fatto commesso da più persone. Tali aggravanti comportano un aumento della pena fino alla metà. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, infine, inserisce un comma nell'articolo 612-*bis* del codice penale per prevedere, in caso di condanna per il reato di atti persecutori, la confisca obbligatoria degli strumenti informatici e telematici eventualmente utilizzati per commettere il reato.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico. Questo articolo punisce con l'ammenda fino a 30 euro chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare. Rispetto alla formulazione vigente, la proposta di legge: qualifica espressamente il reato come «proprio» del genitore, dell'esercente la responsabilità genitoriale e di chiunque eserciti le funzioni genitoriali; innalza la pena portando l'attuale ammenda fino a 30 euro all'ammenda da 100 a 1.000 euro; elimina il riferimento all'istruzione elementare, prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria.

L'articolo 4 modifica, poi, la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. In particolare, alla lettera *a*) del comma 1, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile. In primo luogo, la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo all'«irregolarità per condotta e per carattere» del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Attualmente esso inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione, per esempio la scuola, o di protezione e di assistenza all'infanzia, come i servizi sociosanitari. Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni. Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale. Nell'ordinamento vigente il tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio so-

ziale e collocamento in una struttura. La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento. La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. A conclusione del progetto, il tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni: la conclusione del procedimento; la continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; l'affidamento del minore ai servizi sociali; il collocamento del minore in una comunità, da utilizzare solo come *extrema ratio*, ovvero quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. La riforma conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio e il regime delle spese ma aggiunge che ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore, anche infradodicenne, se capace di discernimento, dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. La riforma consente l'assistenza del difensore.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 4, alle lettere da *b*) a *e*), modificano altre norme della legge minorile, coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25. In particolare vengono modificati: l'articolo 26, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali, anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile, relativo alla condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Il riferimento alla misura dell'affidamento ai servizi sociali è sostituito dalla possibilità alternativa del tribunale di disporre l'affidamento stesso oppure il progetto educativo di cui ai commi da 1 a 3 del nuovo articolo 25; l'articolo 27, il quale contiene le prescrizioni in caso di adozione della misura dell'affidamento ai servizi sociali. La modifica consiste nel mero aggiornamento del riferimento normativo della misura; l'articolo 28, che contiene gli obblighi di comunicazione al tribunale dei minori da parte del direttore dell'istituto ove il minore è collocato, in applicazione della misura, attualmente prevista, del collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psicopedagogico; la modifica sostituisce il riferimento alla misura del collocamento in comunità e modifica di conseguenza la rubrica dell'articolo; l'articolo 29, che attiene alle modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure amministrative del tribunale dei minori, aggiornandone i riferimenti normativi con quelli introdotti dalla riforma in esame.

Il comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge, prevede la possibilità di consentire anche nel quadriennio 2021-2024 la sperimentazione degli interventi di cui al comma 205 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, estendendo gli interventi contemplati da tale disposizione fino al compimento del venticinquesimo anno di età nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi sia di altri soggetti che versino nelle condizioni previste dal citato comma 205. A tal fine la disposizione prevede un'apposita copertura al comma 3. In tale disposizione viene inoltre soppressa la previsione della cessazione delle misure. Il comma 250 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, riserva, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

Per quanto riguarda il disegno di legge congiunto n. 1743, d'iniziativa della senatrice Ronzulli, è necessario rilevare come esso riprenda gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulle tematiche del bullismo e del *cyberbullismo*, conclusasi con l'approvazione all'unanimità di un documento conclusivo.

La proposta di legge si compone di sette articoli ripartiti in tre Capi. Con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia, segnala in primo luogo le disposizioni del Capo II, le quali prevedono misure di contrasto al fenomeno del bullismo in rete attraverso la previsione di più stringenti forme di responsabilità per gli amministratori dei siti e per gli Internet *provider*.

In particolare l'articolo 2, sul modello della responsabilità prevista per il direttore responsabile dalla legge sulla stampa, introduce una forma di responsabilità anche per coloro che gestiscono i siti. Si prevede, in particolare la figura dell'amministratore responsabile e l'obbligo per ciascun dominio Internet di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, quale interfaccia unitaria fra gli utenti e l'amministratore responsabile. La violazione degli obblighi ivi previsti è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 15.000 euro.

L'articolo 3 pone, invece, in capo agli Internet *provider* l'obbligo di adottare misure adeguate, proporzionate ed effettive per interdire l'utilizzo dei profili e la navigazione agli utenti che realizzino attività illecite o gravemente lesive della dignità delle persone. La definizione di linee guida è demandata ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comuni-

cazioni, da adottarsi d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali. La violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 5.000 euro, anche in questo caso comminata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Di interesse per la Commissione giustizia sono poi alcune delle disposizioni del Capo III, che reca una serie di disposizioni a tutela dei minori in rete.

L'articolo 4, in particolare, impone l'obbligatorio inserimento nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche di un espresso richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile, relative alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.

Ancora, l'articolo 5 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, senza oneri per gli utenti, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di sistemi di *parental control*, di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice per la 1^a Commissione, senatrice Mantovani.

MANTOVANI, *relatrice*. Il disegno di legge n. 1690, all'articolo 3 interviene sulla legge n. 71 del 2017 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Le modifiche proposte sono finalizzate a estendere il campo d'applicazione della legge anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo. Con riferimento al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo – chiamato a redigere il Piano di azione integrato per il contrasto del cyberbullismo –, la proposta prevede la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e attribuisce il coordinamento dei lavori del tavolo al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ulteriori modifiche riguardano le linee di orientamento che deve emanare il Ministero dell'istruzione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. In particolare, il campo d'applicazione di questo strumento è esteso alla prevenzione e al contrasto anche del bullismo. Si stabilisce, inoltre, che le linee di orientamento, così integrate, debbano essere recepite da ogni istituto scolastico.

Mediante l'introduzione del nuovo articolo 4-*bis*, si prevede che le Regioni possano adottare iniziative volte a fornire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Tale servizio è finalizzato a favorire lo svi-

luppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi e a prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Si dispone, inoltre, che il dirigente scolastico, a fronte di episodi di bullismo e cyberbullismo, che non costituiscano reato, possa – dopo aver informato i genitori – coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di «accompagnamento rieducativo» degli autori degli atti, oppure attivare le autorità competenti per l'adozione delle misure rieducative previste dall'articolo 25 della legge sui tribunali per i minorenni.

L'articolo 5 dispone un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007. Per l'adeguamento dello statuto, si individuano i seguenti principi: prevedere che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; prevedere che il Patto educativo di corresponsabilità educativa contenga l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione degli episodi sopra indicati; prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente, che gli studenti siano tenuti a rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni.

L'articolo 6 prevede interventi del Ministero dell'istruzione volti a predisporre strumenti di monitoraggio del fenomeno del bullismo e a sviluppare le competenze dei docenti che devono fronteggiare tali fenomeni. In particolare, il Ministero dell'istruzione è tenuto a mettere a disposizione delle scuole proprie piattaforme di formazione e monitoraggio, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Inoltre, per prevenire e ridurre i conflitti in ambito scolastico, sono erogati moduli di formazione specifici anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente.

L'articolo 7 istituisce un numero telefonico nazionale gratuito per fornire assistenza alle vittime di bullismo e di cyberbullismo. Più nel dettaglio, si prevede che presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia assicurato un servizio di assistenza accessibile tramite il numero pubblico 114, gratuito e attivo 24 ore su 24. Tale servizio è chiamato a fornire alle vittime, o ai loro congiunti, assistenza psicologica e giuridica e, nei casi di urgenza, a informare prontamente le autorità di polizia. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114, si prevede una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

L'articolo 8, al fine di contrastare il fenomeno del bullismo con azioni di carattere preventivo, dispone che l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicuri lo svolgimento di una rilevazione – con cadenza triennale – degli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio. L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo al disegno n. 1743, segnalo che il contenuto del provvedimento è di prevalente competenza della Commissione affari costituzionali; tuttavia ne è stata disposta l'assegnazione in sede di Commissioni riunite al fine di consentire la trattazione congiunta con il disegno di legge approvato dalla Camera.

Nell'ambito dei profili di competenza della Commissione affari costituzionali, segnalo il Capo I che, composto di un solo articolo, apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. Similmente al disegno di legge n. 1690, la proposta in esame estende l'ambito di applicazione della legge n. 71 anche al fenomeno del bullismo. A differenza dell'altro provvedimento, il disegno di legge reca anche una definizione di bullismo, inteso come l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime minorenni, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

Analogamente al disegno di legge n. 1690, inoltre, la proposta interviene sulla composizione del tavolo tecnico, spostandone l'incardinamento presso il Ministero dell'istruzione e attribuendo al Ministro dell'istruzione il coordinamento dei lavori dello stesso. Il Capo III reca una serie di disposizioni a tutela dei minori in rete. In particolare, l'articolo 6 prevede – al fine di assicurare un'adeguata pubblicità agli strumenti di protezione e ai filtri – la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di promuovere periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete e dei suoi rischi, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

Infine l'articolo 7, in analogia all'articolo 7 del disegno di legge n. 1690, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la famiglia, di un numero telefonico gratuito nazionale attivo 24 ore al giorno per l'assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo.

PRESIDENTE. Avverto che i disegni di legge nn. 1180 e 1275, originariamente assegnati alle Commissioni rispettivamente 1^a e 2^a, potrebbero essere utilmente riassegnati per connessione di materia alla presente

sede riunita delle due Commissioni. Analoga assegnazione sarebbe auspicabile per il disegno di legge n. 1692.

In attesa di tali sviluppi, propongo che il seguito della discussione congiunta sia rinviato.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,30.

